



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 21/44 del 3.6.2010

Articoli da inserire negli statuti degli Enti/Agenzie regionali di cui alla tabella a) della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1

Indirizzo, vigilanza e controllo

I controlli dell'Ente/Agenzia sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Atti sottoposti a controllo

1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo degli Assessorati competenti, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:

a) programmi di attività;

b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;

c) regolamenti interni;

d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. In tal caso, l'atto da sottoporre a controllo è quello di attivazione della procedura di gara;

e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;

f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;

g) atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro;

h) atti attinenti all'attribuzione di incarichi di consulenza.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3

Trasmissione degli atti

1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale competente.
2. Il controllo degli atti di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 2, è effettuato dall'Assessorato competente in materia di Personale.
3. Il controllo degli atti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, è effettuato dagli Assessorati competenti nelle materie oggetto dell'attività dell'Ente/Agenzia.
4. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 sono sottoposti anche al controllo preventivo di legittimità contabile dell'Assessorato competente in materia di bilancio e sono inviati, per conoscenza, al Consiglio regionale.
5. Al fine di semplificare e snellire le procedure di controllo, quando gli atti di cui alla lettera b) riguardino spese relative al personale dipendente, gli stessi sono trasmessi anche all'Assessorato del Personale, che esprime il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto.
6. Le variazioni compensative tra i capitoli della medesima Unità Previsionale di Base e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del Direttore generale e sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, ai Consigli di amministrazione ovvero al Commissario straordinario, agli Assessorati competenti per materia ed all'Assessorato competente in materia di bilancio. Le variazioni sui residui sono trasmesse ai competenti Assessorati solo per conoscenza.

Art. 4

Termini per la presentazione dei bilanci e delle relative variazioni

1. I bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti della Regione, devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate l'entità dei contributi previsti nei propri bilanci a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.
3. Al fine di rendere efficace il controllo sulle variazioni di bilancio, il termine ultimo per la presentazione delle stesse è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre.

Art. 5

Esercizio Provvisorio

1. L'esercizio provvisorio è deliberabile esclusivamente quando lo stesso sia consentito nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'esercizio provvisorio può essere concesso in deroga al comma 1 solo in casi eccezionali debitamente motivati.

Art. 6

Rendiconto generale

1. Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è fissato al 15 maggio.
2. Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità regionale e deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 7

Enti/Agenzie in contabilità economico - patrimoniale

1. Gli Enti/Agenzie in regime di contabilità economico - patrimoniale, sottopongono a controllo secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14:
 - il budget economico e finanziario, nei termini di cui all'articolo 4;
 - le variazioni al budget economico e finanziario;
 - il bilancio d'esercizio, da presentarsi nei termini previsti dagli articoli 2364 e 2478 bis del codice civile.